

# **COMUNE DI SINISCOLA**

**Provincia di NUORO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

**SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 07.06.2012**

## **INDICE**

### **TITOLO I – NORME GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento – Principi generali**

**Art. 2 – Gestione del servizio**

**Art. 3 – Tutela igienico-sanitaria del servizio – Rinvio**

### **TITOLO II – RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**Art. 4 – Delimitazione dei perimetri di raccolta dei R.S.U. interni**

**Art. 5 – Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi**

**Art. 6 – Modalità di raccolta dei rifiuti urbani**

**Art. 7 - Divieto di accesso nella proprietà privata**

**Art. 8 – Distanze e capacità dei contenitori**

**Art. 9 – Definizione del regime di privativa**

**Art. 10 – Servizio di raccolta non in regime di privativa**

**Art. 11 – Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio**

### **TITOLO III – RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**Art. 12 – Istituzione e scopo del servizio**

**Art. 13 – Definizioni**

**Art. 14 – Rifiuti Urbani Pericolosi**

**Art. 15 – Organizzazione della raccolta e smaltimento r.u. pericolosi**

**Art. 16 – Frazione umida e frazione secca dei rifiuti solidi urbani**

**Art. 17 – Rifiuti ingombranti**

**Art. 18- Raccolta vetro, plastica, metallo**

**Art. 19 – Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani**

**Art. 20 – Localizzazione e tipologia contenitori**

**Art. 21 – Modalità di conferimento da parte degli utenti**

**Art. 22 – Frequenza della raccolta**

**Art. 23 – Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori**

**Art. 24 – Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari**

**Art. 25 – Informazione agli utenti**

**Art. 26 – Rapporto con i Consorzi Nazionali Obbligatorii**

**Art. 27 – Associazioni di volontariato**

### **TITOLO IV – APPLICAZIONE DELLA TASSA**

**Art. 28 – Presupposto della tassa**

**Art. 29 – Case coloniche**

**Art. 30 – Locali ed aree non assoggettabili a tassa**

**Art. 31 – Esclusione della superficie tassabile**

**Art. 32 – Destinazione promiscua**

**Art. 33 – Esclusione dalla tassa**

**Art. 34 – Soggetti passivi – solidarietà**

- Art. 35 – Condominio**
- Art. 36 – Inizio e cessazione occupazione o detenzione**
- Art. 37 – Tariffe aree scoperte (soppresso)**
- Art. 38 – Tariffe per particolari condizioni d’uso**
- Art. 39 – Locali tassabili e loro pertinenze**
- Art. 40 – Aree tassabili (soppresso)**
- Art. 41 – Distributori di carburanti**
- Art. 42 – Parti comuni del condominio (soppresso)**
- Art. 43 – Multiproprietà e Centri Commerciali**
- Art. 44 – Locali ed aree intassabili**
- Art. 45 – Agevolazioni – Riduzioni**
- Art. 46 – Esenzioni**
- Art. 47 – Condizioni per l’esenzione**
- Art. 48 – Tariffe**
- Art. 49 – Tassa giornaliera di smaltimento**
- Art. 50 – Servizio stagionale**
- Art. 51 – Interruzione temporanea del servizio**
- Art. 52 – Denunce**
- Art. 53 – Lotta all’evasione**
- Art. 54 – Accertamento**
- Art. 55 – Riscossione**
- Art. 56 – Controllo dei dati**
- Art. 57 – Accesso agli immobili**
- Art. 58 – Accertamenti per presunzione semplice**
- Art. 59 – Funzionario Responsabile**
- Art. 60 – Rimborsi (soppresso)**

#### **TITOLO V – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

- Art. 61 – Rifiuti assimilati**
- Art. 62 – Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati**
- Art. 63 – Smaltimento dei Rifiuti Speciali – Corrispettivo**
- Art. 64 – Smaltimento dei Rifiuti Speciali – Convenzione**
- Art. 65 – Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori**
- Art. 66 – Veicoli a motore, rimorchi e simili**

#### **TITOLO VI – RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI**

- Art. 67 – Rifiuti tossici e nocivi**
- Art. 68 – Obbligo della denuncia dei locali e delle aree**

#### **TITOLO VII – CONTENZIOSO – SANZIONI**

- Art. 69 – Contenzioso**
- Art. 70 – Sanzioni**

#### **TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 71 – Norme abrogate**

**Art. 72 – Pubblicità dei Regolamenti e degli atti**

**Art. 73 – Entrata in vigore del Regolamento**

**Art. 74 – Casi non previsti dal presente Regolamento**

**Art. 75 – Variazioni del Regolamento**

**TITOLO I**  
**NORME GENERALI**  
**ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina:
  - della Tassa per il servizio dello smaltimento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
  - la disciplina del servizio nettezza urbana, così come previsto:
    - a) dall'art. 8, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
    - b) dall'art. 9 – *quater* del D.L. 9 settembre 1988 n. 1397, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 1988 n. 475;
    - c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
    - d) dal capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
    - e) dall'art. 39 della Legge 22 febbraio n. 1994, n. 146.
2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - e) Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
  - f) Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

**ART. 2 – GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico funzionale, può affidare il servizio ad aziende speciali comunali o consortili di cui agli artt. 23 e 25 della Legge 08/06/90 n. 142, ovvero in concessione ad Enti o imprese specializzate autorizzate ai sensi dell'art. 6 lettera d) del D.P.R. n. 915/82.

2. La gestione del servizio qualunque sia la forma prescelta dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni vigenti in materia.

**3. (ARTICOLO ABROGATO DAL 19.03.2012)**

**ART. 3 – TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO – RINVIO**

**(ARTICOLO ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Le norme per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della raccolta o smaltimento dei rifiuti, anche quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 915/82, sono oggetto di apposito Regolamento (Deliberazione di C.C: n. 22 del 09.06.2009).
2. Con lo stesso Regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi, comunque pericolosi, sotto il profilo igienico-sanitario.

**TITOLO II**

**RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**ART. 4 – DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**(SI ABROGANO DAL 19.03.2012 I COMMII 2-3-4-5)**

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitativi, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:
  - a) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - b) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 915/82:

SINISCOLA	Zona A, B, C, indicate nel PRG
LOC. LA CALETTA	Zona B, C, indicate nel PRG
LOC. SANTA LUCIA	Zona A indicata nel PRG
LOC. CAPO COMINO	Centro Aziendale limiti poderi ETFAS - al faro
LOC. BERCHIDA	Limiti poderi ETFAS e strada per spiagge

3. Con motivata deliberazione della Giunta Municipale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma.
4. Con la stessa Deliberazione la Giunta Comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro.
5. Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio Comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

**ART. 5 – ESTENSIONE DEL SERVIZIO A ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI**  
**(art. 59, comma 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)**

1. Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi, siti oltre le zone perimetrale come al precedente art. 4

ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO	DELIMITAZIONE
S'ENA E SA CHITTA	Limiti della lottizzazione indicata nel P.R.G.
VILLAGGIO AVIDI	Limiti della lottizzazione indicata nel P.R.G.
SA PETRA RUJA	Limiti della lottizzazione indicata nel P.R.U.
MURTAS ARTAS	Limiti poderi ETFAS
ZONA CEMENTERIA	Località Tanca Altara
ZONA INDUSTRIALE	Zona D del P.R.G.
LOCALITA' SALAPATTU	Strada Consorziale
S.S. 125	Dal Centro Urbano di Siniscola fino allo svincolo di Berchida
S.P. 5	Dal centro Urbano di Siniscola fino a La Caletta
S.P. 3	Dal centro urbano La Caletta fino allo svincolo della S.S. 125
LOC. S'ARENARGIU	Limite poderi ETFAS

**(ARTICOLO ABROGATO DAL 19.03.2012)**

**ART. 6 – MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

**(ARTICOLO ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio ovvero dal personale e dai mezzi della ditta appaltatrice che dovrà provvedere alla raccolta ed al trasporto evitando dispersioni o spandimenti.

2. Per una razionale organizzazione del servizio anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
  - a) Potrà essere programmata per zona, in giorni fissi per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, comma 2 lett. a);
  - b) Potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, comma 2 lett. b);
3. Il Sindaco, con propria Ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

#### **ART. 7 – DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA**

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nella proprietà privata.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; l'autorizzazione potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

#### **ART. 8 – DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI**

**(ARTICOLO ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml. 150 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di lt. 250 minima al giorno.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile dal contenitore.

#### **ART. 9 – DEFINIZIONE DEL REGIME DI PRIVATIVA**

**(SI ABROGANO DAL 19.03.2012 I COMMI 2-3-4)**

1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune di Siniscola che le esercita con diritto di privativa.
2. E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.



3. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani il Comune di Siniscola, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della Legge 22/02/1994, n. 146, si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
4. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese o Enti autorizzati dalla Ragioneria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 915 del 10/09/1982, e successive modificazioni del Regolamento di Igiene Urbana del Comune di Siniscola.

**ART. 10 – SERVIZIO RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA**  
**(art. 59, commi 2-3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**  
**( ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura pari:
  - a) 40% della tariffa per distanze superiori a ml. 150
  - b) 30% della tariffa per distanze superiori a ml. 500dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini.

**ART. 11 – RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONE DEL SERVIZIO**  
**(art. 59, comma 4 del D. Lgs. 15 novembre 1993, N. 507)**  
**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura di cui all'art. 10.
2. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
3. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale su relazione del responsabile del servizio.

### **TITOLO III**

#### **RACCOLTA DIFFERENZIATA**

##### **ART. 12 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Ai sensi dell'art. 9 – *quater* del D. Lgs. 9 settembre 1988, n. 475, e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti potranno essere svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta differenziata sarà finalizzata a:
  - a) Diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
  - b) Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) Migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - d) Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - e) Favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

##### **ART. 13 – DEFINIZIONI**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:
  - Per raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
  - Per rifiuti urbani pericolosi: Quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 14;
  - Per frazione umida: I materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
  - Per frazione secca: I materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;

- Per rifiuti ingombranti: Quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e precisamente i beni consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti di recupero;
- Per frazioni recuperabili: Ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

#### **ART. 14 – RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. In conformità a quanto stabilito dalla Delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
  - batterie e pile;
  - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
  - prodotti farmaceutici.
2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella Legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla G.U. non 134 in data 12 giugno 1991.

#### **ART. 15 – ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Nell'eventualità che il servizio sia istituito come al precedente articolo, sarà organizzato come segue:
  - a) La raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali e in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice; i contenitori saranno dislocati come dal prospetto che segue:

RIFIUTI PERICOLOSI	UBICAZIONE DEI CONTENITORI
Batterie e pile	Via Roma, Via Sassari, Via De Gasperi, Via G. F. Conteddu, Via N. Sauro, La Caletta, Loc. S. Lucia, Loc. Capo Comino
Prodotti farmaceutici	Di fronte alle farmacie di Via Sassari, Via De Gasperi, Via N. Sauro, P.zza S. Lucia

- b) Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolta come da precedente lettera a) sarà affidato con convenzione a impresa specializzata autorizzata ai sensi di legge.

E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.

La Giunta Comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

#### **ART. 16 – FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani potrà essere assicurato con gradualità su tutto il territorio comunale.
2. Il servizio potrà essere avviato presso le utenze collettive pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi, etc.
3. I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori all'uopo predisposti, separando la frazione umida dalle restanti.

#### **ART. 17 – RIFIUTI INGOMBRANTI**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

#### **ART. 18 – RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA E METALLO**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della Giunta Comunale, saranno disposte le installazioni con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

#### **ART. 19 – RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI DIVERSI DAI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per i rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

## **ART. 20 – LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali e la loro collocazione nel territorio sarà individuata con apposita deliberazione di Giunta Municipale.

## **ART. 21 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti suddivisi come al precedente art. 20 negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal Comune.
2. Il Comune provvederà a fornire ad ogni famiglia apposite pattumiere dove separare gli avanzi alimentari dal resto della spazzatura.

## **ART. 22 – FREQUENZA DELLA RACCOLTA**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. In armonia con quanto disposto dal precedente art. 6, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita Ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

## **ART. 23 – FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, troverà disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.

## **ART. 24 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO AGLI UTENTI DEI CONTENITORI A TIPOLOGIE PARTICOLARI**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la Giunta Municipale fisserà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento agli utenti dei contenitori a tipologie particolari.

**ART. 25 – INFORMAZIONI AGLI UTENTI  
(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:
  - a) Frazioni di rifiuti da raccogliere;
  - b) Modalità di conferimento;
  - c) Destinazioni delle singole frazioni raccolte;
  - d) Motivazioni della raccolta differenziata;
  - e) Esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine nei negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc. Inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o neutralizzare perché pericolosi.

**ART. 26 – RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI  
(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i Consorzi obbligatori istituiti ai sensi dell'art. 9 – *quater*, comma 2, della Legge n. 475/1988, sono disciplinati dalla Convenzione di cui all'art. 9 – *quater*, comma 4 della legge citata.
2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:
  - a) Le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
  - b) La copertura degli oneri relativi;
  - c) L'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
  - d) Le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

**ART. 27 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO  
(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.
2. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in uno con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La Giunta Comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

## TITOLO IV

### APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

#### **ART. 28 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

**( art. 62, comma 1 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507)**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

#### **ART. 29 – CASE COLONICHE**

**( art. 62, comma 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 10.

#### **ART. 30 – LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA**

**( art. 62, comma 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e direttamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

#### **ART. 31 – ESCLUSIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

**( art. 62, comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazioni si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

#### **ART. 32 – DESTINAZIONE PROMISCUA**

**( art. 62, comma 4 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Nelle unità immobiliare adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

#### **ART. 33 – ESCLUSIONE DALLA TASSA**

**( art. 62, comma 5 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale, per

effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stati esteri.

**ART. 34 - SOGGETTI PASSIVI – SOLIDARIETA’**  
**( art. 63, comma 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 28/29/30 e 32 con vincolo solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

**ART. 35 – CONDOMINIO**  
**( art. 63, comma 2-3-4 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 C.C. che possono produrre rifiuti agli effetti del precedente articolo 28. Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

**ART. 36 – INIZIO E CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE**  
**( art. 64, commi 2-3-4 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad un anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo e quello in cui ha avuto inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministrazione con le modalità di cui all’art. 35, comma 2.
3. La concessione, nel corso dell’anno, dell’occupazione detenzione dei locali e aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.

**ART. 37 – TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE (soppresso per abrogazione a seguito entrata in vigore dell’art. 2 comma 4 ter del D.L. 599 del 25/11/1996, convertito in legge 24/1/1997, n. 5)**

**ART. 38 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO**  
**( art. 66, comma 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Agevolazioni. La tassa è ridotta nella misura del 30% per:
  - a) Abitazioni con unico occupante residente nel Comune, che risulti da apposita autocertificazione;
  - b) La parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto ovvero dall’imprenditore agricolo a titolo principale del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.
2. **Agevolazioni speciali:**
  - a) La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% per le abitazioni non di proprietà occupate da famiglie di uno o più componenti ultra sessantacinquenni.



- b) Parimenti del 50% la tassa è ridotta per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%.
3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.
  4. Il Comune, può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
  5. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive e oggettive richieste. Qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune la denuncia prevista di cui all'art. 36 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del comma 3 dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quelle iscritte a ruolo al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

### **ART. 39- LOCALI TASSABILI E LORO PERTINENZA**

1. Si consideravano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei suddetti locali.
3. Sono considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
  - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali ( camere , sale, cucine, etc.) che accessori ( accessori, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio – rimesse, autorimesse, corselli, serre ( purché non pertinenze di fondi rustici), con vano scale e vano ascensore se esclusivi, etc.;
  - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
  - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori artigiani;
  - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti agli esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
  - e) tutti i vani principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografici, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi, ove per specificazioni caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
  - f) tutti i vani, principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
  - g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
  - h) tutti i vani ( uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico- economiche e di collettività in genere;

- i) tutti i vani, nessuno escluso di Enti Pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturali, politica e sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, etc.;
- 4. Sono tassabili le aree adibite a campeggio, a distributore di carburante, a sale da ballo all'aperto nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree ( cortile, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Sono pertanto considerate aree tassabili a titolo esemplificativo:
  - a) le aree, pubbliche e private, adibite a campeggio;
  - b) le aree adibite a distributori di carburante di qualsiasi tipo e natura;
  - c) le aree pubbliche o private, adibite a sale da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte, le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tale attività ( pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio);
  - d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla Pubblica Amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
  - e) le aree scoperte, pubbliche o private adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
  - f) le aree scoperte pubbliche o private adibite al servizio di pubblici esercizi ( bar, caffè, ristorante etc.);
  - g) le aree scoperte pubbliche o private destinate all'attività artigianale, commerciali, industriali, di servizi e simili;
  - h) le aree scoperte pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli ( cinema, teatri e simili);
  - i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative ( campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate di norma, ai soli praticanti atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 40 (Articolo inesistente su precedente regolamento)**

#### **ART. 41 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabili:
  - a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
  - b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
  - c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
2. le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.
3. parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

## **ART. 42 PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO (soppresso)**

### **ART. 43 – MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI**

1. Nel caso di locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **ART. 44 – LOCALI ED AREE INTASSABILI**

1. Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. Sono inoltre, intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 62 del Decreto Legislativo 507/1993 e ss.mm.ii.
3. Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui al precedente comma è tenuto a dimostrare le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti da tassazione.
4. Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti non al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.

### **ART. 45 – AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI (art. 67, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)**

1. Nel caso di attività produttive commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli interventi producono al gestore del servizio stesso. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta Comunale, previa rigorosa valutazione tecnica resa dal servizio igiene ambientale, la soluzione tariffaria, tenuto conto che la riduzione non può essere superiore al 10% rispetto alla tassa dovuta.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentale istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

### **ART. 46 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa:
  - a) I locali e aree adibite ad uffici e servizi comunali;

- b) Le aree di proprietà del Comune o di altri Enti pubblici territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri Enti ed associazioni aventi finalità sociali;
- c) I locali di proprietà del Comune o di altri Enti pubblici territoriali condotti od occupati da centri sociali o da Enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di pubblica sicurezza;
- d) Le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- e) Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- f) I solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;
- g) I locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carboni e simili;
- h) Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i) I locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'art. 2135 del C.C., con esclusione -in ogni caso- della casa di abitazione del conduttore o del coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione stessa;
- j) I locali adibiti a celle frigorifere;
- k) I locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici.

#### **ART. 47 - CONDIZIONI PER L'ESENZIONE**

1. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.
2. Il Comune di Siniscola può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza obbligo di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 36 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

#### **ART. 48 - TARIFFE**

**( art. 69 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. E' prevista l'applicazione delle addizionali di legge, e precisamente l'addizionale E.C.A. nella misura del 5%, la Maggiorazione E.C.A., nella misura del 5%, il Tributo Provinciale nella misura deliberata dalla Provincia di Nuoro, da riscuotersi con le modalità e nei termini previsti per la riscossione della tassa rifiuti.
3. La deliberazione delle tariffe deve, tra l'altro indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
  - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
  - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
4. La deliberazione delle tariffe, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

**ART. 49 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**  
**( art. 77 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
2. La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base a tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Dlg 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. Lgs. n. 507/93, relative alla tassa annuale.
7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

**ART. 50 – SERVIZIO STAGIONALE**  
**( art. 59 comma 5 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**  
**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

**ART. 51 – INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO**  
**( art. 59 comma 6 D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia, il

mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

**ART. 52 – DENUNCE**  
**( art. 70 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. I soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successive all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ad aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati catastali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento.
5. La denuncia, originaria o variazione, deve contenere l'indicazione del Codice Fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzione dell'Ente, Istituto, Associazioni, Società e altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
7. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
8. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

## **ART. 53 LOTTA ALL'EVASIONE**

1. Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

### **A) Uffici Tributi:**

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 52 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente",
- 2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente n. 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica.
- 3) In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al carico della tassa;
- 4) Dovrà essere impiantato uno " schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

### **B) Ufficio Tecnico:**

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione.

### **C) Ufficio di Polizia Urbana ed Amministrativa. Licenze ed Autorizzazioni:**

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

### **D) Ufficio Anagrafe:**

- 1) In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali e di aree soggette alla tassa, l'Ufficio Anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia da consegnare al Servizio Tributi nel termine previsto;
- 2) Gli Uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente al Servizio Tributi le seguenti notizie:
  - a) Ufficio Anagrafe: I nominativi di immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, le variazioni di indirizzo, i decessi;
  - b) Settore Urbanistica: L'elenco delle autorizzazioni edilizie rilasciate, dei Certificati di abitabilità o agibilità rilasciati, autorizzazioni in sanatoria;
  - c) Ufficio Commercio e Ufficio Polizia Amministrativa: Elenco delle attività produttive che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

## **ART. 54 – ACCERTAMENTO ( art. 71 D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. L'ufficio comunale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi

- termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne produca il contenuto essenziale.
  3. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
  4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
  5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

**ART. 55 – RISCOSSIONE**  
**( art. 72 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

- 1) **Riscossione diretta:** È stabilita la riscossione diretta della tassa rifiuti solidi urbani, delle addizionali E.C.A. e Maggiorazione E.C.A., nonché del Tributo Provinciale e accessori, al fine di ridurre gli oneri relativi alla riscossione stessa e contestualmente semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni dirette ai cittadini in ordine alle modalità e alle scadenze inerenti gli adempimenti tributari, nonché per velocizzare le fasi di acquisizione delle somme riscosse.
- 2) **Formazione elenchi nominativi dei contribuenti:** L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle cancellazioni, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati divenuti definitivi, è iscritto a cura del Funzionario Responsabile del tributo in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato e divenuto definitivo.
- 3) **Visto di esecutività:** Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo. Una copia riepilogativa di detti elenchi è affissa all'albo pretorio comunale per otto giorni consecutivi. L'Ente avvisa la popolazione del deposito degli stessi presso gli uffici comunali, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze.
- 4) **Modalità di riscossione:** La riscossione avverrà con le modalità di seguito indicate:
  - a) Mediante bollettino di c/c postale dedicato all'incasso della TARSU, addizionali e accessori intestato alla Tesoreria del Comune di Siniscola;
  - b) Mediante modello F/24, qualora la normativa vigente preveda la riscossione obbligatoria con detta modalità;
  - c) Mediante bonifico bancario;
  - d) Altri eventuali canali di pagamento che il Responsabile del Servizio vorrà attivare.
- 5) **Pagamento in base ad autoliquidazione:** Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, L'ufficio Tributi invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite uguali per tutti, con allegati i bollettini di c/c



postale. La spedizione dovrà avvenire almeno venti giorni prima della scadenza della prima rata. Le scadenze ed il numero delle rate per il pagamento della tassa vengono stabilite, di volta in volta, con determinazione del Funzionario Responsabile del Tributo. Nel caso di pagamento in unica soluzione, questa deve coincidere con la scadenza della prima rata.

- 6) **Avviso di pagamento:** Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alla prescritta scadenza, il Comune procede dopo la scadenza della seconda rata, alla notifica nei confronti del medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A.R., di apposita richiesta di pagamento in unica soluzione del tributo dovuto, delle addizionali e di eventuali oneri accessori, oltre alle spese di notifica, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.
- 7) **Avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento:** Limitatamente ai soli contribuenti che non provvedono al pagamento dell'avviso di cui al precedente punto 6), l'Ufficio Tributi notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata A.R., apposito avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007). Il provvedimento dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o i versamenti avrebbero dovuto essere effettuati e dovrà contenere:
  - a) La denominazione dell'ente creditore;
  - b) Le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
  - c) Il codice fiscale o partita IVA;
  - d) L'indicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq);
  - e) L'importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria;
  - f) L'importo distinto per tributo, addizionale, ed eventuali oneri accessori;
  - g) L'importo degli interessi legali maturati, calcolati giorno per giorno, dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato nell'avviso di cui al precedente punto 6), fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
  - h) la sanzione amministrativa pari al 30% della tassa dovuta, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
  - i) L'importo totale dovuto;
  - j) Scadenza del pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
  - k) L'Organo presso cui è possibile ricorrere.
- 8) **Riscossione – Interessi di mora:** Sugli importi scaduti e non versati, di cui al precedente punto 7), si applicano gli interessi legali calcolati giornalmente, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Gli interessi sugli importi versati oltre i termini saranno addebitati al contribuente in occasione dell'invito dell'avviso di pagamento per il successivo periodo d'imposta.
- 9) **Riscossione agevolata:** Resta fermo quanto previsto dall'art. 72, comma 3 secondo periodo del D. Lgs. n. 507/1993, in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.
- 10) **Riscossione coattiva:** Nel caso di mancato pagamento, l'Ufficio, a pena di decadenza, provvede, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista da Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910, con oneri e spese a completo carico del debitore.

#### ART. 56 – CONTROLLO DEI DATI

( art. 73, comma 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili effettuate anche in base

alle convenzioni di cui all'art. 54, l'Ufficio Comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere a uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

**ART. 57 – ACCESSO AGLI IMMOBILI**  
**( art. 73, comma 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'art. precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 54 muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

**ART. 58- ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE**  
**( art. 73 comma 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del C.C.

**ART. 59 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**( art. 74 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. La Giunta Comunale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del Funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità del Ministero delle Finanze entro 60 gg. dalla nomina.

**ART. 60 – RIMBORSI (Soppresso)**  
**( art. 75 comma 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

**TITOLO V**  
**SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**  
**ART. 61 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

**(art. 39 comma 1 della Legge 22.02.94, n. 146)**  
**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti urbani speciali indicati al n. 1.1.1 lett. a) della deliberazione del 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1982 n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

**ART. 62 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI  
NON ASSIMILATI**

**( art. 39 comma 2 della legge 22.02.1994, n. 146)**  
**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art 39 comma 1 della Legge 22 febbraio 94, n. 146, è istituito un servizio pubblico integrativo a cui sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di auto smaltimento o di conferimento a terzi autorizzati ai sensi della vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. 31 agosto 87 n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 87, n. 441, come integrato dall'art. 8 del D.L.28 novembre 88, n. 511, convertito con modificazioni, nella legge 27 gennaio 89, n. 20, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.
4. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 maggio 89, saranno smaltiti con modalità di cui all'art. 1, comma 2 quinquies e seguenti, del D.L. 14 dicembre 88, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 89, n. 4.

**ART. 63 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI – CORRISPETTIVO**  
**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto dovuto a titolo di tassa per i " rifiuti urbani" per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.
2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

**ART. 64 – SMALTIMANTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE**  
**(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno indicare:
  - a) le generalità complete del richiedente;
  - b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
  - c) l'ubicazione dei locali;
  - d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
  - e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri ( in metri cubi e quintali);
  - f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.
2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta Comunale apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.

3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

**ART. 65 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI  
(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 88, n. 397, convertito con modificazioni, nella legge 9 novembre 88, n. 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla Regione o alla Provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti o smaltiti.

**ART. 66 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI  
(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale delle facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, 5° comma del D.P.R. 10 settembre 82, n. 915.
2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n. 915/82, art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal regolamento edilizio.

**TITOLO VI**

**RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI  
ART. 67 – RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI  
(ABROGATO DAL 19.03.2012)**

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle posizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 82, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

**ART. 68 – OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE**

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 46. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

**TITOLO VII**

**CONTENZIOSO – SANZIONI  
ART. 69 – CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante " Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

**ART. 70 – SANZIONI**

**(SI ABROGANO I COMMI 2-3 in quanto trovano applicazione le norme contenute nel “Regolamento di igiene urbana e per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e delle frazioni recuperabili raccolte in via differenziata approvato con C.C. n.22/2009)**

1. Per le seguenti infrazioni;
  - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
  - b) denuncia originaria o di variazione risulta infedele;
  - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
  - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell’elenco di cui all’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 93, n. 507.  
Trovanò applicazione l’art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993, il D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, il D. Lgs. 18/12/1997, n. 472.
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00.

**TITOLO VIII  
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 71 – NORME ABROGATE**

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**ART. 72 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 73 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012.

**ART. 74 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) Le leggi nazionali e regionali;
  - b) Il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
  - c) Il regolamento comunale d’igiene;
  - d) Il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

**ART. 75 – VARIAZIONI AL REGOLAMENTO**

1. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.